

Codice A1103A

D.D. 22 marzo 2022, n. 140

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 21 del 2013 (F. 80 FOR/2017)



ATTO DD 140/A1103A/2022

DEL 22/03/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 21 del 2013 (F. 80 FOR/2017)

Visti gli atti trasmessi con nota prot. n. 223 del 4/04/2018 della Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" Stazione di Stazzano (AL) a carico del signor *omissis*, nato a *omissis* e residente a *omissis*, in qualità di **trasgressore** e della signora *omissis*, nata a *omissis*, in qualità di **obbligata in solido**, nei confronti dei quali con processo verbale n. 20/2017 del 07/10/2017 elevato da Agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato, per i fatti constatati nel Comune di Basaluzzo (AL), è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 11, c. 6 della L.R. n. 21/2013 in combinato disposto con l'art. 10, c. 5 della L. 353/2000 relativo al divieto di operazioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità degli incendi boschivi;

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

atteso altresì che risulta agli atti che i soggetti di cui sopra non hanno presentato nei termini né scritti difensivi né hanno fatto richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

visti in particolare l'art. 11, c. 6 della L.r. n. 21/2013 come sanzionato dall'art. 14, c. 2 della medesima Legge in combinato disposto con l'art. 10, c. 5 e 6 della L. 353/2000;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

atteso che l'entità dell'infrazione accertata, le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi vanno valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa così come la personalità e le condizioni economiche dell'agente che, nel caso di specie, sono tali da non aggravare ulteriormente la sanzione nonostante la gravità della condotta riportata nel verbale;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- visto in particolare l'art. 11, c. 6 della L.R. n. 21/2013 come sanzionato dall'art. 14, c. 2 della medesima Legge;

determina

in Euro 2.064,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa e in Euro 10,61 la somma dovuta per spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

I N G I U N G E

ai sunnominati *omissis*, in qualità di trasgressore e *omissis*, in qualità di obbligata in solido di pagare la somma complessiva di **Euro 2.074,61** di cui Euro 2.064,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **mediante versamento sul c/c p. N. 26103143 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, P.zza Castello N. 165 - Torino – Sanzioni amministrative – Codice IBAN IT 02 F 07601 01000 000026103143** - (con invito a citare nella causale del bollettino di versamento il numero di protocollo della presente determinazione di ingiunzione).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

In caso di pagamento operato dall'obbligato in solido secondo il disposto dell'art. 6 legge 689/81 costui ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella